

**N. 10288/2018 REG.PROV.COLL.**

**N. 00062/2015 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente  
**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 62 del 2015, proposto da Antonino Bongiovanni, Daniela Valenza, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Giuseppe Pinelli, Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, n. 47;

*contro*

Ministero della Salute, Regione Sicilia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domiciliario;

*nei confronti*

Sergio Occhipinti, Alessia Romito, Rosa Giunta non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche;

al) del D.D.G. 21 ottobre 2014 n. 1717 di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche;



hl) dei verbali della Commissione del concorso ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e del D.D.G. 1300/14 di nomina delle Commissioni;

c) del D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, come modificato dal D.M. 26 agosto 2014 "principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale" nella parte in cui omette di stabilire l'attivazione di un'unica graduatoria nazionale;

d) dell'avviso del Ministero della Salute pubblicato in G.U. concorsi, il 29 aprile 2014, n. 33 nonché del bando di concorso Regionale 20 febbraio 2014, n. 1684 nella parte in cui dispongono circa la pubblicazione di una graduatoria regionale dei partecipanti anziché nazionale.

e) dei verbali 6 novembre e 1 dicembre del Ministero della Salute nella parte in cui valuta i rilievi dei candidati sulle domande non più in forma anonima ed ormai a graduatorie pubblicate;

f) della prova di ammissione predisposta dalla Commissione ministeriale nella parte in cui non provvede ad una verbalizzazione analitica circa la scelta di somministrare i quesiti contestati ed indicati a verbale dell' 1 dicembre 2014 omettendo di validarli in maniera compiuta e chiara nonché dei quesiti (numerati come da verbale 10 luglio 2014) nn. 42 - n. prog. 29893 - (ECG), nella parte in cui non attribuisce il punteggio positivo anche a chi ha risposto "presenza dell'onda U" e 114 - n. prog. 29955 - (angina) nella parte in cui non attribuisce il punteggio positivo esclusivamente a chi ha risposto "digossina" anziché a chi ha risposto "nitrati";

per l'accertamento  
del diritto di parte ricorrente ad ottenere tutti i danni subiti e subendi;  
e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a.  
delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di



ammissione al corso su indicato per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Sicilia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2018 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato ai soggetti meglio in epigrafe indicati in data 12 dicembre 2014 e depositato il successivo 5 gennaio 2015 i ricorrenti espongono di avere partecipato in data 17 settembre 2014 al concorso per l'ammissione presso la Regione Sicilia al Corso di formazione in Medicina generale per il triennio 2014/2017. I ricorrenti hanno conseguito il dr. Bongiovanni il punteggio di 76 e la dr.ssa Valenza il punteggio di 75 superiori a quello dell'ultimo ammesso in Italia.

2. Avverso la loro collocazione in graduatoria che nonostante l'alto punteggio non consente loro di partecipare al Corso deducono:

1) Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento;

2) violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33 ultimo comma, 34 commi 1 e 2 e 97 Cost., dell'art. 1 della legge n. 264/1999 e dell'art. 7, comma 2 del DM 5 febbraio 2014, n. 85; eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di



diritto, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento: la questione della graduatoria unica;

3) Violazione del principio di segretezza della prova e della *lex specialis* di concorso; dell'art. 7 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e dell'articolo 14 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, del D.M. 7 marzo 2006, degli articoli 3, 4, 34 e 97 Cost.; della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti; eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento della causa tipica;

4) violazione del principio di paternità della prova di concorso, dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti;

5) violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento e buon andamento;

6) violazione del d.P.R. n. 487/1994; violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento e buon andamento;

7) violazione del principio di segretezza della prova e della *lex specialis* di concorso; dei principi di trasparenza e di par condicio dei concorrenti;

8) violazione del principio di segretezza della prova e della *lex specialis* di concorso; stessa censura proposta al n. 3 articolata sotto altri profili;

9) e 10) violazione del principio di trasparenza e buon andamento della P.A., dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali; violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza ed imparzialità.

Concludono con istanza cautelare e per l'accoglimento del ricorso.

3. Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio con compiuta memoria.

4. Alla Camera di Consiglio del 18 febbraio 2015 l'istanza cautelare è stata respinta



per quanto riguarda l'impugnativa del DM 7 marzo 2006 in ordine alla questione della graduatoria unica nazionale e per il resto è stata disposta l'integrazione del contraddittorio.

5. Alla successiva Camera di Consiglio del 19 maggio 2015 l'istanza cautelare è stata rinviata ad altra data.

6. In vista della pubblica udienza parte ricorrente ha depositato memoria con richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere per la dr.ssa Valenza perché in base alla L.R. 11 agosto 2017, n. 16 i soggetti ammessi con riserva e senza borsa di studio alla frequenza del Corso di Formazione in Medicina Generale per il triennio 2014/2017 hanno potuto concludere il Corso e ne hanno ottenuto il relativo Diploma pure allegato. Per il dr. Bongiovanni chiede il risarcimento del danno relativo all'ammontare della borsa di studio in quanto la domanda contestata in ricorso ed in base alla quale l'interessato ha ottenuto un punto di meno è stata poi contestata dalla Commissione preposta e quindi l'interessato qualora avesse ottenuto il punto in più avrebbe potuto usufruire della borsa di studio. Rassegna dunque conclusioni in parte di cessata materia del contendere in parte di accoglimento.

7. Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 17 luglio 2018 alla quale il Collegio ha ritenuto di disporre la cessazione della materia del contendere.

Tale pronuncia è infatti consentita "Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta..." e trattandosi di una decisione di merito, come recato dalla rubrica dell'art. 34, (Consiglio di Stato, sezione V, 19 luglio 2017, n. 4387) comporta il consolidamento della posizione dei ricorrenti d.ri Bongiovanni e Valenza i quali hanno potuto frequentare senza borsa di studio il Corso di Formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2014 – 2017



alla fine superandolo e conseguendo il relativo titolo, laddove la pronuncia di improcedibilità, pure richiesta dagli interessati, per sopravvenuta carenza di interesse è adottata quando non interessi più la definizione del merito del giudizio ed, a differenza della cessata materia del contendere è qualificata dal Codice del Processo Amministrativo quale pronuncia di rito con esclusivi effetti sull'interesse alla decisione della domanda ex art. 35, comma 1, lett. c c.p.a. (cfr. Consiglio di Stato, sezione III, 10 luglio 2018, n. 4218).

8. Deve invece essere dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria presentata dal solo ricorrente Bongiovanni il quale in conseguenza dell'annullamento della risposta alla domanda "Solo uno dei seguenti farmaci non è indicato nel trattamento dell'angina stabile" ritenuta dapprima dal Ministero quale corrispondente a quella recata dalla lettera "c) Nitrati" e poi corretta dalla Commissione competente in quella recata invece dalla lettera "d) Digossina" chiede pertanto a titolo di risarcimento del danno il pagamento della borsa di studio mai erogata con interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Il fatto è che la domanda risarcitoria iniziale era rivolta ad ottenere il risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 comma 2 c.p.a. chiedendo l'ammissione in soprannumero appunto a titolo risarcitorio, laddove non si fa riferimento minimamente alla borsa di studio che il dr. Bongiovanni non ha percepito per tutta la durata del Corso di Formazione nonostante avesse fornito da subito la risposta corretta alla domanda di cui sopra e spettandogli dunque un punto in più che invece gli era stato illegittimamente scomputato.

La domanda risarcitoria contenente la richiesta di corresponsione della borsa di studio è tuttavia formulata con una mera memoria e per giurisprudenza sull'argomento "È inammissibile la domanda di riconoscimento di una nuova voce di danno proposta attraverso una semplice memoria non notificata alle controparti,



poiché dinanzi al giudice amministrativo tutte le domande, comprese quelle intese a conseguire il risarcimento del danno cagionato dall'atto o dal comportamento amministrativo, devono essere proposte nelle forme ordinarie del "ricorso" ovvero dei "motivi aggiunti", e le parti resistenti devono essere poste in condizione di formulare le proprie difese ..." (TAR Emilia Romagna, Parma, sezione I, 22 giugno 2010, n. 312).

Più di recente e con pronuncia successiva alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 104/2010 recante il Codice del Processo Amministrativo il principio è ribadito dal Consiglio di Stato: "La domanda risarcitoria può essere proposta anche nel corso del giudizio per l'annullamento dell'atto che ha causato il danno, purché con atto notificato alla controparte e non con semplice memoria depositata." (Consiglio di Stato sezione VI, 18 luglio 2014, n. 3848).

E nel caso in esame, ancorché la domanda risarcitoria sia stata proposta con memoria notificata via PEC, tuttavia trattandosi di una domanda nuova non poteva che essere introdotta con motivi aggiunti.

9. Per le superiori considerazioni sul ricorso in questione va dichiarata la cessazione della materia del contendere, mentre va dichiarata la inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente dr. Bongiovanni con memoria del 10 giugno 2018.

10. La peculiarità di alcune delle questioni proposte consente di ritenere giustificati i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere ex art. 34, comma 5 c.p.a. e per il resto dichiara inammissibile la domanda risarcitoria del ricorrente dr. Bongiovanni come in



motivazione indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Pierina Biancofiore**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO